

TI_GERICHTE 11.1996.95 vom 11. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.95

FR: TI_GERICHTE 11.1996.95 du 11 décembre 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1996.95 del 11 dicembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante si duole anzitutto di un'usurpazione del nome (art. 29 CC), rimproverando ai convenuti di avere usato indebitamente, nell'annuncio pubblicato sui giornali, una dicitura che la identifica come associazione sin dal 1987

(“_____ - _____ e”). A torto poi il Pretore avrebbe negato un rischio di reiterazione, ove si pensi che i convenuti hanno recidivato proprio il _____ 1992 facendo pubblicare sul _____ lo stesso annuncio apparso pochi giorni prima sul _____ e sul _____. Oltre a ciò, l'attrice lamenta una lesione della sua personalità (art. 28 CC) poiché la fallace dicitura “_____” può avere indotto il lettore medio ad attribuirle la paternità dell'annuncio diffamatorio, in offesa al credito e all'onorabilità. Quanto alle ripetibili, una riduzione a fr. 500.– si imporrebbe, i convenuti essendo stati patrocinati da un legale solo per una breve fase del processo.

E. 2

Giusta l'art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (cpv. 1). La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Per quel che riguarda il nome, in specie, l'art. 29 CC stabilisce che se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento (cpv. 1). Ove l'usurpazione gli sia di pregiudizio, egli può chiedere anche la cessazione dell'usurpazione stessa, il risarcimento del danno in caso di colpa e – quando la natura dell'offesa lo giustifichi – il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cpv. 2).

E. 3

) non recano più la dicitura “_____” , il rischio di reiterazione appariva già nel 1993 poco verosimile. Un altro problema è sapere se, dimostrando la persistenza di effetti molesti consecutivi all'usurpazione, l'attrice potesse introdurre con buon esito – invece di un'azione inibitoria – un'azione di accertamento (Bucher , op. cit., pag. 153 n. 577). L'interrogativo può rimanere aperto, l'interessata non avendo chiesto alcun accertamento nemmeno in via subordinata. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che gli atti non permettono di intravedere, nel caso specifico, seri rischi di ulteriori usurpazioni. Su questo punto l'appello

è destinato perciò all'insuccesso.

E. 4

In secondo luogo l'attrice lamenta una lesione della sua personalità per il carattere diffamatorio del noto annuncio, che a suo avviso un lettore medio sarebbe portato ad attribuirle, onde la necessità di proibire ai convenuti la ripetizione di determinate frasi e quella di far pubblicare una rettifica sui tre giornali che hanno stampato l'annuncio (domande 1.2 e 1.3 e 1.4). Il Pretore ha respinto tali conclusioni già per il fatto che un comune lettore non avrebbe riferito alla personalità dell'attrice le accuse contenute nel predetto annuncio, altre associazioni battendosi sia in Svizzera sia all'estero contro la _____ . L'attrice riconosce che “questo argomento, in verità, resiste a censura” (appello, pag. 9). Rimprovera al Pretore però di avere dimenticato l'altro aspetto della lesione, quello – appunto – per cui un lettore medio avrebbe potuto vederla responsabile dell'annuncio, con grave pregiudizio per la sua credibilità e onorabilità. Tale argomento non giustifica tuttavia le domande 1.2 e 1.3, a sostegno delle quali l'attrice avrebbe dovuto rendere verosimile – una volta ancora – il concreto rischio che i convenuti ripetessero le affermazioni lesive (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC; Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zurigo 1984, pag. 125 n. 916 segg.). In realtà essa si limita a denunciare l'offesa alla sua personalità dovuta alla pubblicazione dell'annuncio, ciò che avrebbe fors'anche legittimato un'azione di accertamento (a patto di rendere verosimile la persistenza di effetti molesti: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), ma non un'azione inibitoria. Con la domanda 1.4 l'appellante insiste perché i convenuti siano tenuti a pubblicare una rettifica dell'annuncio. Tale conclusione, di per sé ricevibile a norma dell'art. 28a cpv. 2 CC, non ha però portata propria, nel senso che può essere formulata solo in relazione a una delle cause previste dall'art. 28a cpv. 1 CC (Bucher, *op. cit.*, pag. 154 n. 582). Nella fattispecie essa si ricollega manifestamente alle due richieste inibitorie formanti oggetto delle domande 1.2 e 1.3. Il problema è che – come si è già spiegato – queste ultime non risultano suffragate da alcun verosimile rischio di reiterazione. Quand'anche si ammettesse che l'uno o l'altro lettore possa avere attribuito erroneamente la paternità del comunicato all'attrice, ciò non basta a denotare un pericolo di reiterazione da parte dei convenuti. Il quesito di sapere se, nelle circostanze descritte, vi fosse spazio per una domanda di accertamento (a condizione di rendere verosimile la persistenza di effetti molesti) può – come si è visto – rimanere irrisolta. Si aggiunga, senza riguardo a quanto precede, che ben difficilmente un lettore medio avrebbe potuto ascrivere la paternità del noto annuncio all'attrice, ove appena si consideri che in calce al comunicato figurava chiaramente il nome della _____ con recapito a _____ (quello dell'attrice è ad _____). Piuttosto il rischio consisteva nell'equivoco in cui sarebbe potuto incorrere il lettore medio credendo che il menzionato “_____ - _____” – sedicente “_____ - _____” – fosse legato (bene o male) all'attrice, cui si doveva l'organizzazione dei congressi internazionali evocati nell'annuncio (doc. F e G). Perché delle due cose l'una: ovvero a un lettore medio il comunicato poteva apparire come un'invettiva contro l'attrice (ciò che il Pretore ha scartato e che l'appellante più non pretende) ovvero esso poteva apparire come opera dell'attrice medesima. Un'eventualità esclude l'altra. Nella seconda ipotesi tuttavia – l'unica ora in discussione – le accuse contenute nel testo dovevano forzatamente essere rivolte a terzi. Il solo rischio consisteva perciò nella possibile identificazione del “_____ - _____” con l'attrice. Ciò poteva configurare – contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza, pag. 6) – un'usurpazione del nome, ma non giustifica

più le richieste inibitorie figuranti alle domande 1.2 e 1.3 dell'appello.

E. 5

L'esito dell'appello relativamente alle domande 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 rende superfluo vagliare l'opportunità della comminatoria penale postulata dall'attrice (art. 292 CP). Rimane ancora da esaminare la richiesta avanzata in subordine nell'appello, intesa a far ridurre da fr. 1500.– a fr. 500.– le ripetibili fissate dal Pretore. L'appellante motiva tale conclusione con l'argomento che i convenuti sono stati patrocinati da un legale solo per una breve fase della causa. Il che è vero, l'unico atto processuale compiuto dal patrocinatore dei convenuti risultando essere il memoriale di risposta (4 pagine più l'intestazione). Se non che, ripetibili a mente dell'art. 150 CPC sono non soltanto gli onorari di patrocinio, ma anche le spese indispensabili causate dal processo. In concreto già l'onorario del legale può essere valutato attorno ai fr. 1000.– (circa 4 ore di lavoro remunerate fr. 200.– l'una, più le spese). A ciò si aggiungono i costi sopportati dai convenuti per la stesura e l'inoltro della duplice, come pure le spese di trasferta per presenziare all'udienza preliminare e al dibattimento finale. La somma di fr. 1500.– non può dirsi quindi la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento da parte del primo giudice. Tutt'al più ci si potrebbe domandare se una riduzione delle ripetibili non si legittimasse per "giusti motivi" nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC, la fondazione convenuta avendo contribuito a provocare – usurpando il nome dell'attrice – la procedura giudiziaria. A parte il fatto però che l'art. 148 cpv. 2 CPC non è invocato nell'appello, l'esito della causa è riconducibile anche all'inefficace impostazione giuridica degli allegati preliminari, introdotti dall'attrice senza l'ausilio di un legale. Ciò posto, non può dirsi che il Pretore, scartando l'applicazione dell'art. 148 cpv. 2 CPC, sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento che gli compete nella fissazione di spese e ripetibili.

E. 6

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili ai convenuti, che, non avendo presentato osservazioni al ricorso, non hanno dovuto affrontare spese di rilievo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.